

COMUNE DI ALTO MALCANTONE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

del 6 novembre 2018, aggiornato al 19.12.2022

INDICE

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- art. 2 Principio della gestione dei rifiuti
- Art. 3 Compiti del Comune
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti
- Art. 6 Eccezione e modalità particolari di consegna
- Art. 7 Divieti

CAPITOLO 2

Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 Utenti autorizzati
- Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione
- Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio raccolta
- Art 13 Sospensione del servizio

CAPITOLO 3

Finanziamento

- Art. 14 Principio
- Art. 15 Tassa base
- Art. 16 Tassa sul quantitativo
- Art. 17 Altre tasse causali
- Art. 18 Esigibilità

CAPITOLO 4

Norme finali

- Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 20 Rimedi giuridici
- Art. 21 Contravvenzioni
- Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Consiglio comunale di Alto Malcantone

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

risolve:

Capitolo 1

Disposizioni generali

- Art. 1 Campo di applicazione**
1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Alto Malcantone, nonché il relativo finanziamento.
 2. Questo si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.
- Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti**
1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
 2. Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- Art. 3 Compiti del Comune**
1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
 2. In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, il Comune promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azione nelle scuole, campagne anti "littering", eccetera).
 3. Il Municipio può delegare la realizzazione di specifici compiti a consorzi e/o ditte private.
- Art. 4 Definizioni**
1. Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
 - a) I rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) I rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) Le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
 2. I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

3. Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza federale sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
2. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
3. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
4. I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
5. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
6. Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

1. In casi particolari il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
2. Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
3. Eccezionalmente e in casi debitamente motivati, il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare sul terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta gli scarti organici di cucina e le neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ordinanza federale sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA).

Capitolo 2

Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani**
1. Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:
 - per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
 - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
 2. La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
 3. In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.
- Art. 9 Utenti autorizzati**
1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.
 2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.
- Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione**
1. I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla specifica raccolta.
 2. Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
 3. Per complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali/industriali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 1'000 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione sono a carico dei privati.
 4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.
- Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta.**
1. Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio, pile, batterie;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti di depurazione fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l) pneumatici;

- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o) veleni;
 - p) emulsioni e miscele bituminose;
 - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
2. I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
 3. In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

- Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta**
1. I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
 2. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.
 3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

- Art. 13 Sospensione del servizio**
- I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo 3

Finanziamento

- Art. 14 Principio**
1. Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
 2. Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo o peso (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).
 3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
 4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

- Art. 15 Tassa base**
1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - d) di investimento;
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
 2. Sono assoggettate alla tassa base: tutte le persone fisiche domiciliate/residenti; le persone giuridiche aventi sede nel Comune e i proprietari delle residenze secondarie. I domiciliati che nel Comune possiedono abitazioni secondarie totalmente destinate ad

uso proprio pagano unicamente la tassa dovuta per l'economia domestica. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

3. Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

a) persone fisiche in AVS al beneficio della complementare: comprensive di 10 sacchi ufficiali	da fr.	50.00	a fr.	100.00
b) persone fisiche <i>economie domestiche composte da una persona domiciliata/residente</i>	da fr.	100.00	a fr.	200.00
c) persone fisiche <i>economie domestiche composte da due o più persone domiciliate/residenti</i>	da fr.	150.00	a fr.	300.00
d) persone fisiche (per unità abitativa) <i>proprietari di residenze secondarie</i>	da fr.	150.00	a fr.	300.00
e) attività accessorie presso economie domestiche per persona o società (supplemento)	da fr.	25.00	a fr.	100.00
f) persone giuridiche (fino a 2 dipendenti)	da fr.	120.00	a fr.	250.00
g) persone giuridiche (da 3 a 5 dipendenti)	da fr.	150.00	a fr.	300.00
h) persone giuridiche (oltre 5 dipendenti)	da fr.	300.00	a fr.	600.00
i) edifici pubblici (fino a 5 dipendenti)	da fr.	150.00	a fr.	300.00
j) edifici pubblici (oltre 5 dipendenti)	da fr.	300.00	a fr.	600.00
k) categorie attività giuridiche, esercizi pubblici ristorazione (bar grotti, ristoranti) supplemento per ogni posto a sedere	da fr.	2.00	a fr.	4.00
l) categorie attività giuridiche, esercizi pubblici con alloggio (alberghi, pensioni e B&B) supplemento per ogni posto letto	da fr.	5.00	a fr.	10.00

- | | | |
|----------------|-------------------------------|--|
| Art. 16 | Tassa sul quantitativo | <ol style="list-style-type: none"> 1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa). 2. La tassa sul quantitativo (volume) è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza. 3. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo (volume) entro i limiti stabiliti dal Cantone. 4. Il Municipio può concedere delle agevolazioni per casi particolari con la fornitura di sacchi gratuiti; il criterio e quantitativo saranno regolati tramite ordinanza |
| Art. 17 | Altre tasse causali | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli scarti vegetali, provenienti dalle persone giuridiche, dagli edifici e attrezzature pubbliche, devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese. 2. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, per i residenti/domiciliati, è compresa nel tributo base e la consegna deve essere fatta direttamente alla piazza di raccolta stabilita. I rifiuti ingombranti, provenienti dalle persone giuridiche, dagli edifici e attrezzature pubbliche, devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese. |
| Art. 18 | Esigibilità | <p>ε</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base è prelevata pro rata temporis. 2. In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione 3. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento. |

Capitolo 4

Norme finali

- | | | |
|----------------|---|--|
| Art. 19 | Attuazione e misure d'esecuzione | <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale. 2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e art. 24 RaLOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso vegli affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR). 3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb. 4. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio. |
|----------------|---|--|

5. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 20 Rimedi giuridici

1. Le decisioni sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21 Contravvenzioni

1. Conformemente all'art. 145 LOC sono riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a CHF 10'000.00 le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2023, dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali e la crescita in giudicato della relativa Ordinanza Municipale
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni comunali in materia di gestione dei rifiuti in contrasto con esso.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Giovanni Berardi



Il Segretario:

Daniele Jarmorini

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:

Giorgio Panzera



Il Segretario:

Daniele Jarmorini

Approvato dal Municipio con Risoluzione 1503 del 19.09.2022
Approvato dal Consiglio comunale in data 19.12.2022
Approvato dal Consiglio di Stato il 20.03.2023

Allegati

Disposizioni normative di riferimento

a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione relativo al Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani del dicembre 2018 dell'UFAM.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPamb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.